

Servizio integrato pubblica illuminazione consistente nella progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico, gestione comprensiva dell'utenza, pronto intervento, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica della città di Livorno nell'ottica della creazione di un sistema di "smart city"

ELEMENTI ESSENZIALI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTI NELLA BOZZA DI CONVENZIONE

1 Premessa Metodologica

L'affidamento di cui trattasi è caratterizzato da un'elevata complessità e da durata prolungata nel tempo, con ampie possibilità che nel corso del suo svolgimento si modifichino i contesti normativi, si evolva il quadro delle tecnologie, si rendano necessarie nuove modalità di utilizzo degli impianti interessati, o cambino i fabbisogni.

Per quanto sopra la bozza di convenzione deve fornire:

- una chiara definizione dei rapporti tra le parti;
- un'esaustiva indicazione delle fonti di finanziamento strettamente correlate all'equilibrio finanziario del Piano economico finanziario;
- una descrizione chiara ed efficiente dell'allocazione dei rischi;
- una modalità trasparente e verificabile di sistemi di monitoraggio delle prestazioni e dei servizi in relazione agli obiettivi prefissati.

L'analisi dei rischi deve anche essere finalizzata a consentire una trasparente lettura dell'allocazione dei rischi come presupposto di una gestione della concessione altrettanto trasparente. Tale allocazione assume a carico del concessionario i rischi di costruzione e di disponibilità. Essa deve, inoltre, favorire la bancabilità del progetto e deve essere dunque correlata alle modalità di reperimento delle risorse e dei finanziamenti, stabilendo che la presentazione del progetto preliminare dovrà essere accompagnata da manifestazioni d'interesse da parte di finanziatori e che il progetto definitivo dovrà portare alla contestuale conclusione della convenzione di concessione e dei contratti di finanziamento, con il riconoscimento delle principali condizioni del finanziamento da parte del concedente. Ove ciò non sia possibile, in tale fase occorre indicare comunque tempistiche certe.

La bozza di convenzione deve analizzare e indicare le modalità operative e vincolanti volte ad assicurare la tutela degli interessi dei cittadini utenti, fruitori dei servizi e la piena trasparenza e pubblicità degli obiettivi da realizzare, da confrontarsi con i risultati effettivamente realizzati in termini di risparmio

energetico.

La bozza di convenzione dovrà contenere i seguenti articoli:

1. Definizioni
2. Oggetto del contratto
3. Descrizione degli impianti
4. Finanziamenti
5. Durata del contratto
6. Raggruppamenti temporanei e consorzi
7. Società di progetto
8. Obbligazioni del concessionario
9. Obbligazioni del concedente
10. Allocazione dei rischi
11. Responsabile del Procedimento
12. Indicatori di verifica delle performance e reportistica
13. Supervisione delle performance e monitoraggio
14. Clausole ambientali
15. Referente per il concessionario
16. Conferenza dei servizi
17. Procedura di riequilibrio del piano economico finanziario
18. Gestione Titoli efficienza energetica
19. Detrazioni fiscali
20. Standard dei servizi
21. Pagamento canone e interessi
22. Riconsegna
23. Responsabilità
24. Garanzie
25. Assicurazioni
26. Penali
27. Risoluzione per inadempimento del concessionario
28. Risoluzione per inadempimento del concedente
29. Recesso
30. Revoca
31. Impossibilità sopravvenuta
32. Garanzie eventualmente richieste all'Amministrazione
33. Incompatibilità
34. Codice di comportamento
35. Tracciabilità flussi finanziari
36. Spese
37. Interpretazione e norme applicabili
38. Foro competente
39. Riferimenti normativi

1. Definizioni

La convenzione deve indicare le definizioni dei termini più importanti e maggiormente ricorrenti nel testo, in funzione di semplificazione e abbreviazione in alcuni casi.

Tra i termini più importanti ricompresi nella convenzione dovrebbero essere espressamente inseriti i seguenti:

1 "Canone Corrispettivo economico trimestrale effettivo" con cui sono remunerate le attività del Servizio, calcolato sulla base dei Prezzi Unitari offerti dal concessionario aggiornati secondo le modalità stabilite nel capitolato.

2 "Classificazione dei rischi", si devono definire i rischi di costruzione e di disponibilità chiarendo che sono a carico del concessionario.

3 "Equilibrio economico-finanziario", ovvero le condizioni che garantiscono la sostenibilità finanziaria ed economica dell'investimento.

4 "Fatto rilevante" ovvero fatto non imputabile ad un inadempimento del Concessionario o, comunque, estraneo alla sua sfera di responsabilità, che determina il diritto del Concessionario al ripristino dell'Equilibrio economico. La rilevanza deve essere determinabile anche attraverso la prefigurazione di valori soglia proposti nella bozza di convenzione.

5 "Forza maggiore" intesa come ogni atto o fatto impreveduto ed imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e tenuto conto che si è assunta i rischi di costruzione e di disponibilità, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione.

6 "Piano economico-finanziario", ovvero il piano riepilogativo dei costi e dei ricavi dell'iniziativa, dei suoi profili finanziari e dei livelli di redditività complessiva.

2. Oggetto del contratto

La convenzione ha per oggetto le prestazioni indicate nel capitolato tecnico in particolare all'art. 2 e attengono alla redazione del progetto esecutivo complessivo comprendente la progettazione esecutiva per la parte lavori (ove necessaria) e la progettazione finale del servizio, la riqualificazione e l'efficientamento energetico, la manutenzione ordinaria comprensiva del pronto intervento guasti h24, la manutenzione straordinaria prevista nel capitolato tecnico e/o quella proposta in sede di offerta, l'acquisto di energia elettrica e la gestione economica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica, installati o che verranno installati durante il periodo contrattuale. Sono ricomprese le attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo/evoluzione tecnologica.

Costituisce oggetto del contratto l'eliminazione della promiscuità con gli impianti ENEL; il completamento della trasformazione degli impianti in CLASSE II; la

revisione del censimento dei punti luce con targhettatura dei centri luminosi; l'installazione/estensione di un sistema di telecontrollo e telegestione punto punto da applicarsi agli impianti, finalizzato alla gestione del singolo centro luminoso e propedeutico all'implementazione di servizi applicabili agli impianti di illuminazione pubblica nell'ottica della creazione di un sistema di "smart city"; la gestione e manutenzione della fibra ottica della rete comunale.

Tra gli interventi di manutenzione a carico del concessionario sono ricompresi i ripristini degli impianti derivanti da incidenti stradali, comprensivi del primo intervento di messa in sicurezza (anche in condizioni di reperibilità) e della successiva ricostruzione del/dei centri luminosi, con annessi i materiali e mano d'opera.

Gli interventi hanno le seguenti finalità:

1. diminuzione dei consumi energetici realizzando interventi e misure di efficientamento energetico (diminuzione di potenza installata) con rischio del risultato positivo o negativo di tali interventi a carico del concessionario;
2. diminuzione dei costi sostenuti dall'amministrazione comunale, rappresentati dalla somma dei costi di utenza e dei costi di gestione e manutenzione;
3. diminuzione dell'inquinamento luminoso;
4. miglioramento dell'illuminazione, con particolare riguardo ai monumenti e alle aree di pregio;
5. ottenimento e gestione titoli di efficienza energetica e certificati bianchi;
6. conseguimento del rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti in relazione all'evolversi durante la durata della concessione della normativa in materia.

Sono oggetto della concessione sia gli impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale sia quelli affidati all'Amministrazione stessa da parte di soggetti terzi in conseguenza di atti o convenzioni.

La bozza di convenzione deve indicare gli oneri di manutenzione ordinaria che si assume il concessionario per prestazioni almeno pari agli standard previsti nel capitolato e deve espressamente indicare le manutenzioni straordinarie non ricomprese.

La bozza di convenzione deve sviluppare l'oggetto del contratto, consentendo il

suo effettivo inquadramento nell'ambito dei «contratti di partenariato pubblico privato», con relativa allocazione del rischio operativo e dei rischi di costruzione e disponibilità ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.

L'oggetto del contratto deve individuare le prestazioni ed i servizi che attengono all'intera fase gestionale e deve espressamente indicare le prestazioni ed i servizi che non vi sono ricompresi.

La progettazione preliminare definitiva ed esecutiva deve intendersi, per la parte lavori, conforme alla normativa contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010 e normativa tecnica settoriale, comprensiva dei piani di manutenzione. Il Concessionario e il Concedente si impegnano congiuntamente a: i) riportare il Codice Unico di Progetto su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004 e dalla normativa vigente.

La progettazione dei servizi deve intendersi conforme al disposto dell'art. 23, comma 15 del Dlgs n.50/2016.

3. Descrizione degli impianti

La consistenza degli impianti è riportata nel capitolato prestazionale.

4. Finanziamenti

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione ed all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

La bozza di convenzione deve definire le modalità di finanziamento che devono intendersi interamente a carico e rischio del concessionario, mentre al concedente è richiesto un corrispettivo rappresentato da un canone in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Il canone, certo nell'importo e nei tempi di erogazione, rappresenta la fonte generatrice dei flussi di cassa, sufficiente a coprire i costi di gestione e remunerare le fonti di finanziamento .

La bozza di convenzione deve prevedere che, al momento della stipulazione del contratto, devono essere presenti forme di coinvolgimento di soggetti finanziatori, tra le quali una o più dichiarazioni sottoscritte da uno o più istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione avendo cognizione del Piano economico-finanziario che la supporta e delle clausole, contenute nella presente convenzione, relative all'allocazione dei rischi.

Conseguentemente, al momento della stipula del contratto, dovrà darsi atto della coerenza tra il piano economico-finanziario presentato e le sopra citate manifestazioni d'interesse; in caso contrario dovrà predisporre preliminarmente un corrispondente aggiornamento del piano economico-finanziario, con particolare riferimento a importi, durate, modalità di rimborso e remunerazione delle linee di credito, tenendo invariate le obbligazioni richieste all'amministrazione ed oggetto

del confronto concorrenziale.

La convenzione deve prevedere i tempi e le modalità di consegna del piano economico e finanziario in formato elettronico pienamente utilizzabile (a formule aperte) e ogni suo aggiornamento.

La bozza di convenzione deve stabilire un termine inferiore a sei mesi per la presentazione all'Amministrazione contraente delle modalità di completo finanziamento dell'operazione (closing finanziario), chiarendo che il mancato rispetto di tale termine comporta la risoluzione del contratto .

La bozza di convenzione deve prevedere le modalità atte a definire le prassi e le garanzie in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità .

La bozza di convenzione deve prevedere le condizioni per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del PEF e conseguentemente deve individuare i presupposti idonei ad avviare un eventuale riequilibrio e la procedura per addivenirvi.

La bozza di convenzione deve individuare i fatti rilevanti, non imputabili ad un inadempimento del Concessionario o, comunque, estraneo alla sua sfera di responsabilità, che determinano il diritto del Concessionario al ripristino dell'equilibrio economico. La rilevanza deve essere determinabile anche attraverso la prefigurazione di valori soglia proposti nella bozza di convenzione.

5. Durata del contratto

La bozza di convenzione deve indicare le tempistiche relative alle fasi di progettazione preliminari alla fase gestionale.

Il periodo contrattuale di gestione (quindici anni) decorre dal giorno di consegna del servizio in contraddittorio con il Comune e mediante redazione di verbale formale di consegna. Il subentro avverrà attraverso la procedura di switch e le eventuali spese di volturazione sono a carico del concessionario.

Gli impianti saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e il concessionario assume, dal momento della consegna, gli oneri e le responsabilità connesse e conseguenti di cui alla presente convenzione.

La durata della concessione è stabilita in anni quindici, durata da prendere a riferimento temporale per stabilire l'equilibrio economico-finanziario della complessiva operazione ed allocazione dei rischi. La durata (gestionale) intorno alla quale si propone di operare è quindicennale a decorrere dal giorno di consegna del servizio e di volturazione delle utenze. La consegna avverrà con atto formale immediatamente successivo all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune. Il termine di riferimento quindicennale è presupposto per consentire la presentazione di progetti confrontabili tra loro, nonché l'interesse pubblico alla salvaguardia del mercato che non può essere irragionevolmente

frustrato dalla stipulazione di contratti di lunga durata.

La bozza di convenzione deve, pertanto, stabilire i seguenti termini e dovranno essere previste le necessarie penalità dissuasive volte a prevenire i ritardi:

- 1 termine per la presentazione all'Amministrazione del completo finanziamento dell'opera (*closing* finanziario);
- 2 termini per la presentazione di progetti esecutivi;
- 3 termine per la consegna del piano Economico-finanziario in formato elettronico pienamente utilizzabile (a formule aperte) e ogni suo aggiornamento;
- 4 termini di svolgimento dei lavori dal momento della consegna.

Lo schema di convenzione stabilisce che l'investimento sostenuto dal Concessionario si intenderà ripagato entro la scadenza del termine del presente Contratto con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti dal Concessionario in sede di offerta; l'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'Ente Concedente

6. Raggruppamenti temporanei e consorzi

La bozza di convenzione deve regolare le modalità di subentro tra soggetto che partecipa alla gara e società di progetto, chiarendo se l'intera compagine opererà anche nella fase gestionale, costituendo la società di progetto, o se parte della compagine parteciperà solo alla fase della progettazione e a quella della realizzazione.

7. Società di progetto

La bozza di convenzione deve:

- regolare la costituzione di un'eventuale società di progetto, di cui all'art. 184 del Codice dei Contratti Pubblici, quale affidataria del contratto. In caso di costituzione della Società di progetto, l'ammontare minimo del Capitale Sociale della società è stabilito in euro due milioni, interamente sottoscritto e versato nella misura dell'ottanta per cento;
- disciplinare le modalità di trasmissione al Comune delle informazioni relative alla composizione azionaria della società, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale, allo statuto e alle sue modificazioni, al bilancio di esercizio e, se del caso, al bilancio consolidato di gruppo;
- stabilire che la società di progetto deve avere, quale esclusivo oggetto sociale, l'attività realizzativa e gestionale di cui all'affidamento regolato dalla bozza di convenzione in questione;
- chiarire che i soci della società restano solidalmente responsabili con la

società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del prezzo versato dalle amministrazioni contraenti per la gestione del servizio (canone);

- descrivere le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, nei limiti previsti dall'art. 184 del Codice dei Contratti, distinguendo tra la fase preliminare alla gestione e la fase gestionale;
- chiarire che è consentita al Comune di Livorno azione diretta sia nei confronti del concessionario sia nei confronti della costituita società.

Alla costituzione della Società di Progetto possono partecipare oltre ai soggetti componenti la compagine sociale aggiudicataria della concessione, altri soggetti la cui attività d'impresa abbia per oggetto l'esercizio di attività economiche collegate, ausiliarie e strumentali con l'oggetto della concessione, finalizzate alla sua realizzazione, gestione o finanziamento. Il contratto che costituisce la società di progetto deve contenere le modalità di subentro della stessa nei contratti di fideiussione ed assicurazione già stipulati dal concessionario; la permanenza della validità di tali contratti è garantita e documentata al Comune immediatamente dopo la costituzione della società.

L'ingresso di nuovi soci in possesso di requisiti generali per contrarre con la Pubblica amministrazione è consentito per tutta la durata della concessione.

Nel caso di cessione di quote a terzi, questa è sempre soggetta a preventivo consenso da parte del Comune di Livorno. Il Comune darà il proprio consenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione formale sulla base di valutazione del possesso da parte del soggetto subentrante dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la pubblica amministrazione e di congrui requisiti tecnici, economici, finanziari almeno corrispondenti a quelli posseduti dal soggetto cedente. La partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto da parte di soggetti finanziatori è ammessa per quote complessivamente non superiori al 49% del capitale sociale e potrà avvenire in qualsiasi momento fino alla scadenza della concessione.

La società di progetto e i soggetti che la compongono si impegnano a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'affidamento in concessione e a porvi rimedio al più presto e, comunque, entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

8. Obbligazioni del concessionario

La bozza di convenzione deve individuare in maniera dettagliata le obbligazioni e le responsabilità dell'affidatario (compresi gli oneri di informazione a favore del concedente) in relazione alle varie fasi dell'operazione (progettazione,

realizzazione, successiva gestione e manutenzione). Questo capitolo deve sviluppare il precedente capitolo 3 "Oggetto del contratto" dettagliando le obbligazioni che ne discendono.

La bozza convenzione deve specificare che il concessionario è responsabile del finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'opera ed all'erogazione dei servizi, al netto dei corrispettivi e del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, suoi allegati e norme ivi richiamate, nonché di qualsiasi danno, pregiudizio o altro causato alla P.A. Tra gli obblighi generali del concessionario deve, altresì, figurare, in una disposizione a parte, quello relativo alla tutela del lavoro ed alle misure di sicurezza, secondo la normativa vigente. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Il Concessionario si obbliga a tenere costantemente informato di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto e ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

La convenzione deve prevedere l'obbligo del concessionario di comunicare al Comune ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine a tal fine assegnato dal Comune.

9. Obbligazioni del concedente

Al Comune spetta l'obbligo del pagamento del canone con decorrenza dal giorno di volturazione delle utenze che avverrà con la consegna del servizio come regolato nel capitolato e nella convenzione.

Sono a carico del Comune gli oneri derivanti dal ripristino delle linee e degli apparati in caso di furto.

Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito al Concessionario il diritto esclusivo di esercitare il servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune. È altresì fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al Concessionario.

La bozza di convenzione deve determinare la misura della controprestazione richiesta (canone) quale corrispettivo per la disponibilità del bene secondo un livello di efficienza energetica, qualità, quantità e manutenzione prestabilito, completo dei servizi, delle forniture e delle somministrazioni, sulla base della formula indicata nel capitolato prestazionale.

La bozza di convenzione deve individuare in maniera dettagliata le obbligazioni (compresi gli oneri reciproci di informazione) e le responsabilità attribuite all'amministrazione concedente in relazione alle varie fasi dell'operazione (progettazione, realizzazione e successiva gestione).

In particolare la bozza di convenzione deve dettagliare le specifiche attività del concedente e gli eventuali termini perentori idonei a consentire la bancabilità e quindi il financial closing delle operazioni, consentendo al concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni a favore dei soggetti finanziatori (termini perentori per talune delle attività amministrative di competenza).

Appare opportuno indicare tipologie di obbligazione tra le quali:

- la puntuale definizione dei termini e delle condizioni di corresponsione di quanto dovuto a titolo di canone o corrispettivo con impegno del Concedente a pagare con puntualità al Concessionario il canone al fine di consentire il flusso di cassa previsto nel piano economico-finanziario secondo condizioni di equilibrio;

- obblighi informativi in merito ad ogni atto e/o evento derivante dall'agire del concedente ed in grado di avere conseguenze sull'esecuzione del contratto;

- obblighi di cooperazione con il Concessionario e i finanziatori nella definizione del contratto di finanziamento, nelle fasi di progettazione, realizzazione, svolgimento del contratto parte gestionale, prevedendo tra gli obblighi quello di convocare conferenze di servizi;

- obblighi di rilascio di autorizzazioni, visti, nulla osta comunque denominati, necessari per la corretta esecuzione del servizio e dei lavori e per l'esercizio delle attività previste;

- obblighi di adozione di atti amministrativi necessari alle attività previste indicandone le tempistiche;

- obblighi di riservatezza relativi a singole parti della progettazione, del piano economico e finanziario, delle formule aperte del formato elettronico del piano economico-finanziario;

Il Comune si obbliga a: esprimere le proprie valutazioni, richieste d'integrazione e deduzioni in merito al progetto esecutivo complessivo presentato, entro (da compilare a cura del proponente). giorni dalla data di ricevimento; ad approvarlo, dopo le integrazioni richieste come sopra, entro i successivi (da compilare a cura del proponente) giorni; convocare riunioni informali o conferenze dei servizi

finalizzate ad accelerare l'iter procedurale di approvazione. Nel caso in cui il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni da parte del Concedente determini una lesione dell'equilibrio del piano economico-finanziario (fatto rilevante) il Concessionario avrà diritto al riequilibrio secondo quanto stabilito dalla convenzione.

Il Comune si impegna a compiere entro tempi certi tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto e alla puntuale realizzazione dell'Opera compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti.

Il Comune si obbliga a tenere costantemente informato di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto e ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile

10. Allocazione dei rischi

La bozza di convenzione deve chiaramente e dettagliatamente indicare l'allocazione dei rischi tra concessionario, concedente e soggetto finanziatore, anche attraverso un apposito allegato denominato "matrice dei rischi", che individui i possibili rischi e ripercorra quanto contenuto nella convenzione, relativamente alla suddivisione di questi tra le parti. Devono, inoltre, essere dettagliati gli eventi di forza maggiore che possono dar luogo alla risoluzione della concessione, regolando l'impatto che tali eventi possono avere sull'equilibrio economico-finanziario del progetto.

A mero titolo esemplificativo si evidenziano i seguenti rischi:

- 1 rischio di costruzione: la descrizione di tale rischio deve comprendere i rischi derivanti dagli affidamenti in appalto a terzi di parti delle lavorazioni;
- 2 rischio di disponibilità: tale rischio deve essere allocato in capo all'affidatario che, infatti, deve garantire la disponibilità del servizio secondo i livelli stabiliti convenzionalmente, per la durata contrattuale; si richiede una specificazione della nozione di disponibilità da applicarsi alla fattispecie concreta dell'affidamento di cui trattasi;
- 3 rischio operativo, il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del

mercato, tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

4 modifiche legislative che impediscano (o rendano particolarmente gravosa) l'attuazione della convenzione, (Allocazione del rischio c.d. di change in law);

5 mancato ottenimento di permessi/autorizzazioni;

6 rischio scaturente da possibili difetti latenti delle infrastrutture.

L'allocazione dei rischi deve tendenzialmente seguire la logica secondo cui il rischio va allocato alla parte che è maggiormente in grado di controllarlo.

Devono essere attribuiti al Concessionario il rischio operativo e i connessi rischi imprenditoriali e i rischi che è in grado di controllare e gestire, al fine di ottenere un miglioramento della performance contrattuale.

Devono poi essere allocati nel dettaglio i rischi di finanziamento dell'operazione.

A titolo esemplificativo si evidenziano:

- rischio di fallimento del concessionario nel periodo di realizzazione delle opere;
- rischio di fallimento del concessionario nella fase gestionale;
- rischi di fallimento di soggetto appartenente alla compagine sociale;
- rischio di risoluzione per inadempimento;
- rischio di revoca della concessione.

Poiché nel corso del periodo di svolgimento del servizio possono verificarsi fatti rilevanti, indipendenti dalla volontà delle parti, incidenti sull'equilibrio del Piano Economico-finanziario dovuti a variabili esogene di carattere permanente e queste possono avere effetto negativo o positivo (diminuzione o aumento permanente, persistente o comunque strutturale, della remuneratività del servizio), la bozza di convenzione deve introdurre una modalità di mitigazione di tali effetti positivi/negativi attraverso clausole di ripartizione dello stesso tra Concedente e Concessionario; contestualmente, devono essere previste clausole di *benefit sharing* a vantaggio dello stesso soggetto Concedente nel caso in cui nuove norme o nuove condizioni determinino effetti finanziari positivi rilevanti e duraturi.

Lo schema di convenzione deve individuare la procedura da cui sia desumibile l'assenza di elementi di criticità e di rischio legali, economici, finanziari non allocati e/o allocati in maniera insoddisfacente per i potenziali enti finanziatori

11. Responsabile del procedimento

Sarà cura del Comune l'individuazione del Responsabile del procedimento che svolgerà, oltre che le funzioni previste dal D.Lgs. 50/2016, anche l'alta sorveglianza; saranno inoltre nominati il direttore tecnico, il direttore

amministrativo del contratto e il collaudatore dei lavori relativi agli investimenti.

12. Indicatori di verifica delle performance e reportistica

Poiché è dovuto al Concessionario un corrispettivo per la disponibilità del bene (canone di disponibilità), la bozza di convenzione dovrà stabilire i requisiti di disponibilità sulla base dei quali stabilire meccanismi premiali e clausole penali. Per gli indicatori di performance si dovrà far riferimento a quelli previsti nel capitolato prestazionale. Questi requisiti dovranno essere stabiliti individuando al contempo indicatori di performance (*key performance indicators* o KPI), qualitativi e quantitativi, oggettivi e verificabili, e indici di soddisfazione degli utenti raccolti da società terze non in conflitto di interesse o tramite l'accesso diretto degli utenti al sito online di gestione del progetto. Questi indicatori devono essere costruiti secondo tecniche economiche e gestionali che soddisfino scientifici criteri di efficienza e coerenza.

Gli indicatori di performance devono essere articolati in modo da stabilire un livello-obiettivo e un livello minimo-accettabile, così da definire un sistema di penali che preveda:

- a) risoluzione in caso di kpi strutturalmente inferiore al livello minimo-accettabile, ove il concessionario non abbia provveduto alle correzioni nel termine previsto;
- b) applicazione di penali in grado di incidere significativamente sul rendimento del concessionario in caso di kpi comprese tra il livello minimo e il livello obiettivo;
- c) individuazione di un livello massimo delle penali al raggiungimento delle quali si verificano le condizioni per la risoluzione per inadempimento del concessionario. Nel caso di kpi superiori al livello obiettivo si possono prevedere dei premi al Concessionario. In tal caso è possibile indicare un livello massimo di premi.

La bozza di convenzione deve elencare la reportistica che sarà fornita al Concedente, indicandone le scadenze e le modalità; tale reportistica deve consentire al Concessionario di poter avere dati esaurienti sullo svolgimento dei servizi e sul raggiungimento delle performance. Ciò, fermo restando che il Concessionario si obbliga a comunicare prontamente al Concedente notizia di qualsiasi evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, ovvero sulla capacità anche temporanea del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

13. Supervisione e monitoraggio della performance

La bozza di convenzione dovrà disciplinare l'attività di supervisione del Concedente sull'andamento della concessione sia nella fase di realizzazione che di gestione dell'opera, disciplinandone modalità di esercizio ed eventuale intervento, attraverso l'individuazione in particolare: i) delle condizioni; ii) della tempistica;

iii) dell'oggetto.

In particolare, la convenzione dovrà prevedere il monitoraggio della performance del Concessionario in tutte le fasi individuando le modalità e la tempistica di tale monitoraggio.

Il Concedente, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico e di eventuali consulenti esterni, deve avere la facoltà di effettuare e far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche volte ad accertare la correttezza della gestione, la qualità degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi e delle performance. Le verifiche sugli impianti saranno svolte in contraddittorio. Il Concedente ed il Concessionario si impegnano a promuovere incontri con cadenza periodica finalizzati alla verifica dell'andamento delle attività svolte nel rispetto della presente convenzione. In ogni caso il Comune deve poter esercitare il controllo sull'attività del concessionario attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC. Il concessionario è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.

14. Clausole ambientali

Il Concessionario deve garantire che la progettazione, la realizzazione dei lavori d'investimento, l'esecuzione dei servizi e delle forniture connesse siano almeno conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23 dicembre 2013 G.U. n.18 del 23 gennaio 2014. Nel caso in cui nel corso dell'affidamento si verificano revisioni dei CAM si dovrà corrispondentemente adeguarsi. Lo schema di convenzione deve contenere l'indicazione delle misure di gestione ambientale che comportino la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, anche attraverso misure compensative, che il Concessionario si obbliga ad applicare durante l'esecuzione del contratto; sono gradite proposte che prevedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del Concessionario almeno delle principali norme e buone pratiche di gestione ambientale.

La convenzione deve prevedere le modalità di gestione dei predetti certificati.

Le iniziative di riduzione degli impatti ambientali attengono esemplificativamente alla scelta dei fornitori, alle modalità di manutenzione, alla qualità dei componenti, alla possibilità di recupero dei materiali, al possesso di certificazioni ambientali, alle caratteristiche dei mezzi d'opera.

15. Referente del concessionario.

Lo schema di convenzione deve prevedere che il Concessionario abbia l'onere di

nominare e comunicare il nominativo di un proprio referente responsabile della convenzione, denominato "responsabile del servizio", che ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere. Lo schema di convenzione deve contenere le modalità volte ad assicurare ampia reperibilità per le amministrazioni di tale soggetto. Del referente, nello schema di convenzione, devono essere indicate la professionalità, le responsabilità e le funzioni attribuite, nonché il potere decisionale di cui dispone.

16. Conferenza dei servizi

Ferma restando alle concedenti la titolarità delle decisioni relative alla valutazione dell'interesse pubblico, le quali dovranno tener conto del principio comunitario di proporzionalità nonché delle regole civilistiche di correttezza nell'esecuzione dei contratti, la bozza di convenzione deve indicare i casi nei quali è prevista la convocazione di specifica conferenza di servizi, a cui partecipa anche il Concessionario, in relazione a determinazioni di merito e problematiche attinenti al rapporto concessorio. La conferenza dei servizi deve affrontare ogni questione che possa incidere in misura eccedente la normale alea del contratto di cui all'art. 1467 c.c. e, in particolare, le situazioni che possano determinare un mutamento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.

Il Concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto.

17. Procedura di riequilibrio del piano economico-finanziario

La bozza di convenzione deve prevedere la procedura da seguire nel caso che si verifichi la necessità di apportare un riequilibrio al piano economico-finanziario nel corso della concessione.

La procedura dovrà essere d'iniziativa del Concessionario che sottoporrà all'Amministrazione il fatto rilevante che determina il diritto del Concessionario al ripristino dell'equilibrio economico.

La conferenza dei servizi è il luogo deputato ad affrontare ogni tematica attinente al riequilibrio.

Salvo il caso di riequilibrio o di quanto espressamente previsto dalla convenzione in materia di modalità di composizione del canone o di interessi, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla convenzione stessa.

Lo schema di convenzione deve prevedere un'apposita clausola di benefit sharing

nel caso in cui nuove condizioni legislative o flussi di finanziamento, anche comunitari, o condizioni di fatto, determinino rilevanti e stabili presupposti di squilibrio positivo del piano economico-finanziario non attribuibili al risultato d'impresa del concessionario e ragionevolmente ripartibili tra concessionario e amministrazione comunale.

18. Gestione dei titoli di efficienza energetica

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Amministrazione concedente affida al Concessionario per la durata di anni 5 (cinque) (rinnovabili o rinegoziabili su istanza di una delle parti) la gestione dei titoli di efficienza energetica.

Il Concessionario ha l'onere di gestire i certificati bianchi conformemente a quanto previsto dal DM 11 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017 (e ssmm), di certificare il Risparmio Elettrico Effettivo presso le competenti autorità e conseguire il rilascio dei titoli di efficienza energetica e cederli sul mercato, incassando i relativi proventi, informando il Comune, con cadenza annuale, dell'attività svolta e del valore ricavato dalla gestione dei titoli ottenuti.

Spetteranno, dunque, al Comune gli importi derivanti dalla vendita dei titoli di efficienza energetica, decurtati dell'importo trattenuto dal Concessionario in base a quanto risultante dall'Offerta economica formulata dal Concessionario in sede di gara.

In nessun caso la richiesta, da parte del Concessionario, dei titoli di efficienza energetica, ovvero la richiesta di qualsiasi incentivo o vantaggio, riferito agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica oggetto del presente Contratto, può avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico dell'Amministrazione Concedente.

Il rinnovo o la rinegoziazione devono determinare condizioni di spettanza tra le parti corrispondenti a quelle determinate in sede di gara, salvo soluzioni ancora più favorevoli per il Comune.

19. Detrazioni fiscali

Le Parti convengono che sarà consentito al Concessionario usufruire degli eventuali benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico individuati dalla normativa di volta in volta applicabile, qualora previsti anche a beneficio dell'esecutore di siffatti interventi o del soggetto gestore dell'impianto.

In tal caso, sarà onere del Concessionario richiedere e produrre tutti i documenti necessari e/o eseguire tutti gli adempimenti connessi, senza aggravio per l'Ente Concedente.

20. Standard dei servizi

Al fine di tutelare i diritti della collettività che fruisce dei servizi di cui alla concessione in oggetto e di garantire la qualità, la sostenibilità ambientale e l'economicità delle relative prestazioni, la bozza di convenzione deve indicare il termine entro il quale il Concessionario ha l'onere di predisporre un prospetto prestazionale che deve contenere:

- a)** gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, così come determinati nella convenzione e nel programma dei servizi, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- b)** gli standard di sostenibilità ambientale e le proposte che prevedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del Concessionario almeno delle principali norme e buone pratiche di gestione ambientale;
- c)** la previsione che sia periodicamente verificata l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nella convenzione;
- d)** la messa a disposizione dei dati idonei ad alimentare un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nella convenzione contenente gli indicatori dell'andamento di cui alla scheda Lumiere e al sistema PELL;
- e)** l'istituzione di una sessione periodica di verifica del funzionamento dei servizi tra Comune di Livorno e il Concessionario nella quale si dia conto delle segnalazioni, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute anche da parte dei cittadini o associazioni;
- f)** La previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate dal Concessionario per l'intera durata della concessione stessa.

21. Pagamento canone e interessi

La bozza di convenzione deve regolare i tempi e modalità di pagamento del canone trimestrale, prevedendo che tale pagamento è subordinato a presentazione di fattura e verifica di regolare esecuzione del servizio a cura del RUP. Il Concedente si obbliga a pagare quanto previsto al Concessionario nei termini stabiliti, al fine di garantire il flusso di cassa indispensabile per mantenere l'equilibrio del piano economico-finanziario. La bozza di convenzione deve regolare le modalità automatiche di applicazione e l'ammontare dell'interesse legale e di mora dovuta da parte del Concedente in caso di ritardo.

22. Riconsegna

Lo schema di convenzione deve prevedere, al termine della concessione medesima, l'obbligo di riconsegna degli impianti in perfetto stato di manutenzione e funzionalità senza alcun onere per il Concedente. La convenzione deve prevedere le modalità in contraddittorio attraverso le quali sarà compiuta la verifica delle condizioni generali degli impianti. Dovrà, inoltre, essere previsto che, al termine del contratto, l'ente concedente rimarrà nella piena ed incondizionata proprietà degli impianti realizzati senza necessità di oneri o costi di volturazioni e che nulla sarà dovuto al Concessionario. Qualora in sede di riconsegna venissero accertati malfunzionamenti, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti. A conclusione del servizio affidato, il Concessionario consegnerà al Comune di Livorno la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che, considerate le prescrizioni del presente Contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata. Il concessionario ha l'onere di adoperarsi affinché il servizio integrato pubblica illuminazione si svolga senza soluzioni di continuità allo scadere della concessione e costituisce inadempimento contrattuale del concessionario sanzionabile con penali ogni negligenza od omissione in fase di riconsegna del servizio.

23. Responsabilità

La bozza di convenzione deve illustrare le responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, in diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e, in genere, di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di costruzione, sia durante la fase di gestione.

24. Garanzie

La bozza di convenzione dovrà contenere le indicazioni delle garanzie richieste per la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei lavori e del servizio. L'offerente

deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 5 anni, a partire dalla data di consegna all'Amministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi atti vandalici, danni accidentali o altre condizioni eventualmente definite nel contratto.

25. Assicurazioni

La convenzione deve chiarire che il concessionario è penalmente e civilmente responsabile per tutte le attività connesse alla convenzione. In particolare è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, in diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione; per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'opera e delle attività connesse.

La bozza di convenzione dovrà indicare le polizze assicurative che il Concessionario deve stipulare a favore del Concedente, disciplinando, fra gli altri aspetti: i) meccanismi per aumentare l'ammontare assicurato; ii) garanzie sugli **assicuratori**; iii) **eventi non assicurabili**; iv) **condivisione del rischio sul premio di assicurazione**; v) modifiche ai contratti di assicurazione.

In particolare, il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le polizze assicurative previste nel codice dei contratti (Dlgs n.50/2016).

Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione.

26. Penali

Le penali devono essere direttamente collegate ai livelli e alle performance pattuite (*key performance indicators* o KPI). Gli indicatori di performance devono essere articolati in modo da stabilire un livello-obiettivo e un livello minimo-accettabile, così da definire un sistema di penali che preveda:

- a) risoluzione in caso di kpi strutturalmente inferiore al livello minimo-accettabile, ove il Concessionario non abbia provveduto alle correzioni nel termine previsto;
- b) applicazione di penali in grado di incidere significativamente sul rendimento del Concessionario in caso di kpi comprese tra il livello minimo e il livello obiettivo;

c) individuazione di un livello massimo delle penali al raggiungimento delle quali si verificano le condizioni per la risoluzione per inadempimento del Concessionario. In ogni caso debbono essere previste penali per quanto segue.

27. Risoluzione per inadempimento del concessionario

Lo schema di convenzione deve prevedere le tipologie di inadempimento che determinano la risoluzione del contratto di concessione; tra queste devono essere analiticamente indicate quelle che attengono a livelli di servizio inferiori rispetto ad una soglia minima accettabile, che deve essere facilmente misurabile ed oggetto di reportistica da parte del Concessionario e di controllo da parte del Concedente mediante il sistema di monitoraggio.

La bozza di convenzione deve stabilire i livelli massimi di penali oltre le quali il Concedente può dare avvio alla procedura di risoluzione del contratto. Prima di giungere alla risoluzione, potranno essere previsti dei meccanismi di messa in mora differenziati a seconda dell'entità della penale, con il coinvolgimento dei finanziatori o con la possibilità di avviare una richiesta di sostituzione del soggetto incaricato della gestione del servizio in sofferenza.

La bozza di convenzione deve prevedere una clausola di risoluzione per inadempimento del Concessionario nel caso in cui questi, decorso un determinato termine dalla stipula della convenzione, non abbia perfezionato il contratto di finanziamento previsto nel piano economico-finanziario.

Il Concedente, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto, anche a titolo di risarcimento danni, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- per il sopravvenire in capo al Concessionario di situazioni ostative previste dalla normativa antimafia o per il venire meno di uno o più requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni senza che il concessionario, pur messo in mora, non provveda a ripristinare condizioni di regolarità;
- qualora il Concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi, ovvero eserciti solo una parte dei servizi oggetto della presente convenzione;
- qualora il Concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la gestione del servizio;
- per perdurante violazione dell'obbligo di curare la manutenzione;
- qualora il Concessionario ponga in essere frodi verso il Concedente, sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o non versi i

- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti previdenziali obbligatori per legge;
- qualora siano accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali degli utenti o dei lavoratori;
 - qualora il Concessionario ponga in essere gravi inottemperanze agli obblighi complessivi di cui al presente capitolato;
 - in caso di abbandono del servizio pubblico;
 - in caso di mancato rispetto di quanto contenuto agli artt. 11 e 12 del presente schema di convenzione;
 - in tutti i casi previsti nel capitolato prestazionale;
 - per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
 - in caso di risoluzione per uno dei casi di cui all'articolo presente o per altre ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo del soggetto aggiudicatario, sorge in capo al Comune il diritto di affidare il servizio a terzi in danno al soggetto aggiudicatario.

28. Risoluzione per inadempimento del concedente

Lo schema di convenzione deve prevedere le tipologie di inadempimento del Concedente che determinano la risoluzione del contratto di concessione.

Lo schema di convenzione deve precisare le modalità di quantificazione di quanto dovuto al Concessionario qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del concedente.

Il rimborso può essere composto dalle seguenti voci:

a) nel caso che il programma degli investimenti non sia concluso o non abbia superato la fase del collaudo, le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione oltre ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario; è dovuto, inoltre, un risarcimento a titolo di mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire

b) nel caso che l'opera sia conclusa e abbia superato la fase del collaudo e, pertanto, la risoluzione avvenga nella fase gestionale, le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione oltre al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e un importo, a titolo di mancato guadagno, pari all'utile calcolato sulla base del piano economico-finanziario per la parte ancora da gestire.

Lo schema di convenzione deve, in particolare, indicare una modalità di computo dei costi di risoluzione legati alla chiusura dei contratti finanziari, ivi inclusi i costi di chiusura del finanziamento bancario (*hedging*) già contratti dal Concessionario che devono essere documentati e strettamente collegati alle esigenze di riallocazione del rischio da parte dei soggetti finanziatori, ad esclusione di ulteriori

costi dovuti ad operazioni di carattere meramente o prevalentemente finanziario.

29. Recesso

Lo schema di convenzione deve regolare le eventuali clausole di recesso ad iniziativa del Concedente e/o del Concessionario anche in relazione alla compatibilità del contenuto causale della presente concessione con il disposto dell'art. 109 del Dlgs n. 50/2016.

Lo schema di convenzione può stabilire che, se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, il Concessionario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. Al Concessionario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate e comprese le spese di progettazione.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il concedente può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia regolarmente costituito mandatario purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione le parti possono recedere dal contratto.

30. Revoca

Lo schema di convenzione deve precisare le modalità di quantificazione di quanto dovuto dal soggetto concedente qualora questi revochi la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento di situazione di fatto non prevedibile.

Il rimborso può essere composto dalle seguenti voci:

a) nel caso che l'opera non sia conclusa o non abbia superato la fase del collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario e un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da

eseguire;

b) nel caso che l'opera sia conclusa e abbia superato la fase del collaudo e, pertanto, la revoca avvenga nella fase gestionale, il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti e un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, riferito all'utile calcolato sulla base del piano economico-finanziario e riferito alla parte ancora da gestire.

Lo schema di convenzione deve in particolare indicare una modalità di computo degli oneri legati alla chiusura dei contratti finanziari, che devono essere strettamente collegati alle esigenze di riallocazione del rischio da parte dei soggetti finanziatori ad esclusione di ulteriori costi dovuti ad operazioni di carattere meramente finanziario.

31. Impossibilità sopravvenuta

Lo schema di convenzione deve contenere una precisa indicazione delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta in relazione a cause di forza maggiore, intesa come ogni atto o fatto imprevisto ed imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione. I rischi conseguenti alle cause di impossibilità sopravvenuta devono essere allocati coerentemente con la matrice dei rischi.

32. Garanzie eventualmente richieste all'Amministrazione concedente

Sono escluse fidejussioni costituite da parte dell'amministrazione.

Poiché gli interventi sono realizzati in strutture di proprietà e con il consenso degli enti concedenti e, una volta terminati, entrano di diritto a costituire un arricchimento del loro patrimonio mediante accessione, questi ultimi danno atto alla concessionaria che gli investimenti, dopo che sono realizzati, comportano un arricchimento del patrimonio pubblico corrispondente all'investimento effettivamente realizzato.

Pertanto, qualora il rapporto di concessione sia risolto per qualsiasi causa, è rimborsato al Concessionario il valore residuo delle opere regolarmente realizzate e completate, al netto degli ammortamenti già scaduti e al netto di quanto dovuto alle amministrazioni concedenti in caso di risoluzione in danno al Concessionario e purché le opere siano regolarmente collaudate.

In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli simili emessi dal concessionario potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da

parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi appena possibile e comunque entro i novanta giorni successivi all'affidamento.

33. Incompatibilità

In ottemperanza al disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il soggetto Concessionario dovrà dichiarare di non essere stato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente bando dipendente o di essersi avvalso per lo svolgimento della gara di soggetti dipendenti o che sono stati dipendenti negli ultimi tre anni del Comune di Livorno, esercitandovi poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune.

34. Codice di comportamento

In applicazione della Legge 190/2012 (legge anticorruzione), il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

35. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario, a pena di nullità del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. Il Concessionario e il Concedente si impegnano congiuntamente a: i) riportare il Codice Unico di Progetto su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE

n. 24 del 2004 e dalla normativa vigente

36. Spese

Le spese dovute per la stipulazione del contratto e degli atti di consegna o riconsegna degli impianti, sono a carico del Concessionario.

Sono, altresì, a carico del Concessionario, tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA e per ogni altra imposta che, per legge, sia intesa a carico dell'Amministrazione Concedente.

37. Interpretazione e norme applicabili

La presente convenzione è regolata dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di concessioni e appalti; per il resto è regolata dalle norme vigenti in Italia. Si tiene conto delle linee guida ANAC.

Le parti danno atto che la documentazione contrattuale deriva da negoziazione e non da adesione da parte della concessionaria a documenti precompilati dalla concedente

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella presente Convenzione e quelle contenute nei Documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute in un medesimo Documento o in più Documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e ottimale realizzazione delle opere e gestione dei servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica.

38. Foro competente

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla concessione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

39. Riferimenti normativi

A titolo non esaustivo si indicano i seguenti riferimenti normativi:

-- D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

-- D.lgs 201/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un*

quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia";

-- Regolamento UE n.1194/2012 *"recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature"*;

-- Regolamento (CE) N. 245/2009 *recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal Regolamento (CE) N. 347/2010,*

-- Direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno 2011 *sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic);*

-- [Direttiva 2012/19/EU](#) del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

-- D.Lgs. 49/2014 del 14 marzo 2014 *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*;

-- D.Lgs 151/2005 del 25 luglio 2005 *"Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*;

-- D.lgs 152/2006 del 3/4/2006 *Norme in materia ambientale, Parte [terza](#) - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;*

-- D.lgs 188/2008 del 20 novembre 2008 *"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"*;

-- UNI 11248 *"Illuminazione stradale"*;

-- UNI EN 13201 *"Illuminazione stradale – Parti 2, 3, 4, 5"*